



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Composta dai sigg. Magistrati:

Dott. Antonio CIARAMELLA	Presidente
Dott. Anna BOMBINO	Consigliere Rel.
Dott. Pasquale FAVA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n.80316 del registro di segreteria promosso dal sig. Procuratore regionale nei confronti di Malcangi Maurizio, nato a Ruvo di Puglia (BA) il 21.12.1972 ed ivi residente in Largo Le Croci n.6, rappresentato e difeso dall'avv. Manuel Piccioni ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio in via Ofanto n.18;

Visto l'atto di citazione e i documentati tutti di causa;

Uditi all'udienza pubblica del 16 luglio 2024, con l'assistenza del segretario Pradisi Alessandra, il

relatore cons. Anna Bombino, il rappresentante della Procura regionale nella persona del V.P.R. dott. Laura Monfeli; l'avv. Barbara Moro in sostituzione dell'avv. Manuel Piccioni, per il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione, depositato 19.3.2024, la Procura regionale ha evocato in giudizio il sig. Malcangi Maurizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Lazio per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma da determinare sino alla concorrenza di euro **12.945,16**, oltre interessi, rivalutazione monetaria e accessori di giustizia.

2. La Procura contabile ha rappresentato che con nota del 18.7.2023 la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma aveva comunicato il rinvio a giudizio del sig. Malcangi, sergente maggiore già effettivo al Reggimento di Manovra Interforze di Roma, per il reato aggravato e continuato di simulazione di infermità e truffa militare avendo il militare presentato al Reparto in Roma un certificato medico del 30.12.2020, a firma

del dott. X , recante prescrizione di "Terapia e riposo per ulteriori gg. 20", identico ad altri datati 12.11.2020 per giustificare l'assenza dal servizio, inducendo in errore i competenti uffici amministrativi e procurandosi un ingiusto profitto consistente nella retribuzione percepita nei 20 gg di assenza dal servizio, quantificata in euro 2.833,29.

3. Con successive note del 10.11.2023 e del 18.1.2024, in riscontro delle richieste del requirente contabile, la Procura Militare della Repubblica ha trasmesso la documentazione e copia del fascicolo penale, nonché i verbali di udienza contenenti le dichiarazioni testimoniali rese dai medici firmatari dei certificati trasmessi dal Malcangi al Comando di appartenenza per giustificare l'assenza dal servizio, di cui è stata disconosciuta l'autenticità in quanto contraffatti.

4. Per tali fatti illeciti, commessi nel periodo compreso dall' 1.8.2020 all'1.3.2021, il Malcangi è stato condannato con sentenza penale n. 16 del 19.4.2023 alla pena di mesi sei di reclusione ed al pagamento delle spese processuali, oltre rimozione del grado.

5. La Procura erariale ha emesso l'invito a dedurre

per il danno erariale di euro 12.945,16 in relazione al quale nelle controdeduzioni scritte il prevenuto ha sostenuto che la Direzione dell'Intendenza Ufficio di trattamento economico dell'Aeronautica Militare di Centocelle avrebbe trattenuto sullo stipendio mensile l'importo di euro 380,78 dall'ottobre 2021 a febbraio 2023 per un totale di euro 1.903,90, con sospensione per un periodo, ripreso dall'aprile 2024 in poi, e chiesto quindi una riduzione del danno.

6. Con atto di citazione del 19.3.2024, la Procura regionale ha chiesto la condanna di Malcangi alla restituzione della somma di euro 12.945,16, in favore del Ministero della Difesa, quale danno erariale cagionato, a titolo di dolo, sulla base delle prove raccolte nel giudizio penale, pari alle retribuzioni indebitamente percepite per le assenze ingiustificate dal servizio registrate nel periodo dall'1.8.2020 all'8.3.2021, ritenendo non provate le trattenute mensili effettuate dall'Ufficio competente sino all'importo di euro 1.903,90 sullo stipendio corrisposto al militare.

La Procura ha ravvisato l'elemento soggettivo del dolo essendosi il convenuto volontariamente assentato dal servizio, dall'1.8.2020 al 8.3.2021, producendo

certificati medici (13), risultati contraffatti, risultando quindi assente dal servizio senza giustificato motivo, come è provato dalla documentazione in atti, percependo la corrispondente retribuzione in danno dell'Amministrazione della Difesa.

Ha ritenuto sussistente un nesso causale tra la condotta dolosa del dipendente e il danno patrimoniale cagionato all'amministrazione corrispondente agli indebiti emolumenti stipendiali percepiti nel periodo di assenze ingiustificate dal servizio.

7. Con memoria del 26 giugno 2024 si è costituito in giudizio il convenuto Malcangi e chiesto la riduzione del danno nell'importo di euro 1.903,90 pari alle trattenute mensili di euro 380,78, effettuate dal mese di ottobre 2021 al mese di febbraio 2023, poi sospese, e riprese dal mese di aprile 2024, al rientro in servizio. Ha concluso per l'inammissibilità della domanda e comunque per il rigetto o per la riduzione nel quantum. Ha chiesto l'espletamento di mezzi di prova.

8. Alla udienza del 16 luglio 2024, il P.M. si è opposto alla richiesta di riduzione dell'importo di

euro 1.903,90, in assenza di prova delle trattenute mensili effettuate dall'Ufficio sullo stipendio percepito nel periodo in contestazione, insistendo per l'attualità e la concretezza del danno erariale. Si è opposto all'ammissione di mezzi istruttori gravando sul convenuto l'onere probatorio circa le circostanze indicate nella memoria difensiva.

L'avv. Barbara Moro per il convenuto si è riportata alla comparsa di risposta confermando la mail dell'Ufficio, sebbene priva di protocollazione, attestante le trattenute mensili già effettuate dall'Ufficio, insistendo nell'esercizio dei poteri istruttori del Collegio.

Dopo brevi repliche la causa è trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Nel valutare i fatti di causa così come ampiamente descritti, ritiene il collegio che la responsabilità del convenuto per il danno arrecato all'amministrazione di appartenenza sia piena e incontestabile, risultando palese il nesso di causalità tra la condotta delittuosa da lui posta in essere e l'evento dannoso- corresponsione di ratei

mensili per assenze ingiustificate- per la P.A.. Si ravvisano nella fattispecie, tutti gli elementi che giustificano una condanna al risarcimento: il rapporto di servizio con il Ministero della Difesa; il danno erariale sopportato dall'ente medesimo, a causa dell'indebita erogazione al convenuto della retribuzione non spettante; infine l'elemento soggettivo consistente nella dolosa violazione, da parte del sig. Malcangi, delle norme sulle assenze dal servizio.

Lo svolgimento dei fatti risulta ampiamente accertato in sede di giudizio penale militare; del resto, lo stesso convenuto nella memoria difensiva ha ammesso di essere stato sottoposto alle ritenute stipendiali quale conseguenza della condanna in sede penale.

Nessun dubbio può sussistere, pertanto, in merito alla responsabilità del convenuto per la diminuzione patrimoniale causata all'ente di appartenenza, consistente negli stipendi da lui percepiti per le giornate di assenza, con simulazione di infermità continuata ed aggravata comprovata con referti medici contraffatti anche nelle date di emissione (cfr. elenco pag. 3 e 4 citazione).

Dalla documentazione trasmessa dal tribunale penale militare risulta accertato che il Malcangi dall'1.8.2020 all'1.3.2021 ha presentato tredici

certificati contraffatti per giustificare l'illegittima assenza dal servizio e di percepire illecitamente lo stipendio:

-in particolare, dall'1.8.2020 al 5.8.2020, dal 13.8.2021 al 24.8.2020 e dal 16.12.2020 all'8.3.2021 è stato assente ingiustificato dal servizio e ha percepito lo stipendio cagionando un danno di importo pari alla retribuzione che il Ministero della Difesa, Reggimento di Manovra Interforze, ha erogato per il periodo di assenza. Tale danno ammonta ad euro 12.945,16 (euro 11.111,26 +euro 2.833,29), come attestato dalla documentazione prodotta dall'amministrazione danneggiata ed indicato dallo stesso P.M. nell'atto di citazione.

Nessuna giustificazione può essere considerata da questo Collegio, in quanto priva di valido riscontro in merito al recupero della somma di euro 1.903,90 tramite ritenute mensili di euro 380,78 sullo stipendio effettuate dall'amministrazione dal mese di ottobre 2021 al mese di febbraio 2023, in assenza di validi riscontri probatori, come evidenziato dal P.M. anche in sede di discussione dibattimentale. Va quindi respinta la pretesa del convenuto di ottenere un supplemento istruttorio da parte del Collegio su detta circostanza incombendo sul convenuto l'onere di dimostrare documentalmente le ritenute mensili

effettuate dall'amministrazione danneggiata.

In ogni caso, nella particolare fattispecie all'esame, questa Sezione non può quindi mancare di rilevare che, anche se si volesse prescindere dalla qualificazione dell'elemento soggettivo come dolo, si appalesano particolarmente gravi le mancanze ai doveri d'ufficio da parte del convenuto, il quale tramite raggiri e dietro presentazione di certificati contraffatti, ha indotto in errore l'amministrazione sui reali motivi delle assenze continuative dal servizio, per le quali ha percepito la retribuzione non dovuta.

Sul punto, nulla ha dedotto il convenuto per giustificare tale comportamento chiedendo soltanto una riduzione del quantum richiesto dal P.M. in conseguenza delle parziali ritenute effettuate dall'amministrazione danneggiata, non provate dall'interessato.

Pertanto è pienamente fondata anche nel quantum, secondo ciò che emerge dagli atti di causa, la richiesta di condanna del Procuratore regionale.

Questo Collegio deve pertanto ritenere il convenuto responsabile del danno sofferto dal Ministro della Difesa, nella misura indicata nella domanda attrice e perciò lo condanna al pagamento della suindicata somma di euro 12.945,16, nonché alla rivalutazione

monetaria a decorrere dall'8.3.2021, vale a dire dal termine del periodo per il quale il convenuto ha percepito emolumenti che era ben consapevole non gli spettavano-fino alla data della presente sentenza. La condanna va estesa poi agli interessi legali da quest'ultima data e alle spese del giudizio. In sede di esecuzione della presente sentenza potranno essere detratte dal quantum richiesto le somme che risulteranno già recuperate dall'Amministrazione danneggiata.

P.Q.M.

La Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, accoglie la domanda attrice e condanna il sig. Malcangi Maurizio al pagamento in favore del Ministero della Difesa, Reggimento di Manovre Interforze, della somma di euro 19.945,16 (euro diciannovemilanovecentoquarantacinquemila/16), nonch   alla rivalutazione monetaria dall'8.3.2021 fino alla data di notifica della presente sentenza e agli interessi legali a far tempo da tale data e fino al soddisfo; lo condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio ,che vengono liquidate in euro 186,47 (centottantasei/47).

In sede di esecuzione si terrà conto delle somme già
eventualmente recuperate dall'Amministrazione
danneggiata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16
luglio 2024

L'Estensore

Il Presidente

Anna BOMBINO

Antonio CIARAMELLA

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 20 agosto 2024.

IL DIRIGENTE

LUCIANA TROCCOLI

F.to digitalmente